



COMUNE DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO LUDOTECA "GIOCOLANDIA" DEL COMUNE DI BIELLA**

INDICE

- Art. 1 OGGETTO DELL' APPALTO
- Art. 2 OBIETTIVI DEL SERVIZIO
- Art. 3 DURATA DELL' APPALTO-RINNOVO
- Art. 4 CRITERI DI SCELTA DELL' APPALTATORE
- Art. 5 VALORE PRESUNTO DELL' APPALTO
- Art. 6 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 7 REQUISITI PROFESSIONALI
- Art. 8 COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Art. 9 PROGETTO
- Art.10 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
- Art 11 EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI
- Art.12 OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO
- Art.13 TARIFFE
- Art.14 OBBLIGHI DEL COMUNE
- Art.15 DIVIETO DI SUBAPPALTO
- Art.16 QUINTO D'OBBLIGO
- Art.17 PENALITA'
- Art.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art.19 CAUZIONE DEFINITIVA
- Art.20 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
- Art.21 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI
- Art.22 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA
- Art.23 ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art.24 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
- Art.25 SPESE, IMPOSTE E TASSE
- Art.26 FORO COMPETENTE

ALLEGATI:

ALLEGATO 'A' PLANIMETRIE

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECA “GIOCOLANDIA” DEL COMUNE DI BIELLA

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio della ludoteca “**Giocolandia**” del Comune di Biella, servizio educativo, ricreativo e culturale rivolto alle famiglie con bambini e bambine di età compresa tra 0 a 11 anni ed alle scuole cittadine.

L’appalto consiste nell’organizzazione di un servizio ricreativo rivolto ai bambini e alle bambine (accompagnati da un adulto che è responsabile della custodia) di età compresa tra 0 a 11 anni e alle loro famiglie. Il servizio deve tener conto degli obiettivi e delle linee di indirizzo di cui all’art.2 e delle specificità di cui all’art.6.

ART. 2 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio Ludoteca “Giocolandia” è un servizio ludico-ricreativo che persegue i seguenti obiettivi:

- offrire alle famiglie con bambini/e di età da 0 a 11 anni un luogo di incontro stimolante e accogliente dove poter trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche libere e strutturate, che favoriscano la socializzazione di bambini e bambine di ogni provenienza e quella delle loro famiglie;
- offrire una programmazione ricca e articolata di proposte ludiche che rispondano alle esigenze delle diverse fasce di età dei bambini, creando per tutti occasioni di crescita personale e collettiva;
- contribuire a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e disagio tanto dei bambini che delle loro famiglie;
- educare al rispetto delle regole, dei diritti e alla cura dell’ambiente;
- favorire la condivisione, tra le famiglie, dei problemi legati alla genitorialità;

In ogni caso la Ludoteca non si configura come servizio di custodia nei confronti dell’infanzia.

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO-RINNOVO

Il servizio Ludoteca dovrà essere svolto nel periodo dal 17 ottobre 2016 al 30 giugno 2017 indicativamente per **35 settimane annue** La Ludoteca resterà chiusa come da calendario scolastico con gli orari specificati al successivo art . 6.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

Tuttavia perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per il Comune, e accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di Bilancio, l’affidamento del servizio potrà essere rinnovato, conformemente al progetto di base presentato, per un ulteriore anno scolastico periodo metà ottobre/fine giugno, ai sensi dell’art. **63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016**, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni.

Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti.

La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte della stazione appaltante, dovrà essere resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

La Stazione appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto con l'aggiudicatario, in via d'urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 4 - CRITERI DI SCELTA DELL'APPALTATORE

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta di cui all' art. 60 e nei modi di cui all' art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016.

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nel disciplinare di gara.

ART. 5 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è **pari ad € 40.000,00** (*quarantamila*) iva 5% esclusa (€ 42,000,00 iva 5% inclusa).

Il valore complessivo dell'appalto, tenuto conto dell'ipotesi di rinnovo prevista al precedente art.3 è pari a **€ 80.000,00** (*ottantamila*) IVA 5% esclusa (€ 84.000,00 iva 5% inclusa).

Il Comune si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni in appalto in aumento o in diminuzione sino al 20%, in relazione all'andamento e alle necessità del servizio.

ART. 6 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Nella ludoteca devono essere realizzate le seguenti prestazioni:

- a) accoglienza, informazione volta agli utenti sull'attività e modalità di iscrizione al servizio, verifica pagamenti, gestione elenco iscritti;
- b) gestione del servizio educativo con attività di assistenza al gioco libero e proposte di gioco strutturato secondo un programma di giochi e animazioni differenziati per le varie fasce di età;
- c) interazione con le scuole primarie e dell'infanzia per attività laboratoriali da svolgersi nella ludoteca;
- d) riordino giornaliero dei locali e dei giochi, cura del patrimonio e delle attrezzature;
- e) attività di coordinamento e monitoraggio delle attività, con trasmissione al Comune di Biella dei diari giornalieri, della rilevazione e del computo dei dati statistici e dei report semestrali.

Sede

La sede della Ludoteca "Giocolandia" è in via Dorzano 1 – 13900 Biella e comprende gli spazi indicati nell'allegato 'A' (planimetrie)

Capacità ricettiva massima

La ditta affidataria del servizio dovrà attenersi ai limiti di capienza dello stabile, non più di n. 50 persone compresenti (bambini/e -accompagnatori ed animatori).

Orari

Utenza libera:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 16,15 alle ore 18,30 e al sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12,00 attività libere e percorsi educativi rivolti alle famiglie con bambini/e di età da 0 a 11 anni.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 spazio gioco “Giocolando”, opportunità educative specifiche rivolte a famiglie con bambini/e di età compresa tra zero e tre anni.

Scuole:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 percorsi rivolti agli alunni che frequentano le scuole primarie e dell’infanzia.

La Ludoteca resterà chiusa come da calendario scolastico durante le festività,.

Personale

La Ditta aggiudicataria del servizio deve garantire la presenza del proprio personale per l'intero periodo di apertura della struttura.

E' richiesta la presenza di almeno :

- **n.2 animatori /educatori** dal lunedì al venerdì dalle ore 16,15 alle 18,30 e il sabato dalle ore 9 alle 12.00 (utenza libera famiglie con bambini/e da 0-11 anni);
- **n. 1 educatore** dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 utenza libera spazio gioco “Giocolando” (utenza libera famiglie con bambini/e 0-3 anni);
- **n. 1 Ludotecaria/o** dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (percorsi scuole)

ART. 7 – REQUISITI PROFESSIONALI

Il personale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Animatore /Educatore

- maggiore età
- diploma di scuola media superiore in area socio-psico pedagogica e esperienza almeno annuale di impiego in servizi analoghi

b) Ludotecaria/o

- maggiore età
- laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione o equipollenti o, in subordine, di diploma di scuola media superiore in area socio-psico-pedagogica ed esperienza almeno triennale di impiego in servizi analoghi

Tutto il personale in servizio deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà mantenere un comportamento corretto e appropriato.

Il soggetto aggiudicatario doterà a proprie spese e sotto la propria responsabilità il personale impiegato di un tesserino di riconoscimento con il proprio nome .

Il soggetto aggiudicatario può attuare l'inserimento di persone che svolgono attività di volontariato o di tirocinio o di stage, stipulando accordi e convenzioni con le associazioni, le scuole e le università, nel rispetto della vigente normativa, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale. La presenza di eventuali volontari e di volontari del servizio civile dovrà essere autorizzata dal Comune e gli stessi dovranno, comunque, essere complementari agli operatori previsti nel progetto. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici e previdenziali sono a carico dell'aggiudicatario che assume ogni responsabilità a riguardo.

ART. 8 – COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Ditta dovrà indicare prima dell'avvio del servizio, il nominativo del coordinatore responsabile di tutto il servizio a cui il Comune dovrà fare riferimento per tutte le problematiche inerenti lo svolgimento del servizio e che ha la responsabilità complessiva del progetto e del buon andamento dello stesso.

Al Coordinatore Responsabile del Servizio sono attribuiti i seguenti compiti :

- la responsabilità complessiva dell'attuazione del progetto , supervisione del servizio, compresi gli adempimenti legati alla sicurezza e la gestione eventuale delle emergenze;
- attenzione alla prevenzione delle situazioni a rischio, all'adeguatezza delle attività proposte, in relazione alle diverse fasce d'età ed alla presenza di minori in situazione di diversabilità;
- la supervisione e gestione del personale, sostituzioni e interventi formativi;
- il coordinamento delle attività, monitoraggio e verifica del corretto svolgimento in conformità con il progetto educativo;
- la responsabilità relativa alla buona conservazione delle strutture, dei materiali affidati.

Il coordinatore deve essere in possesso di esperienza minimo triennale (debitamente documentata) con funzione di coordinatore o responsabile di gruppi di minori ed un'adeguata formazione in campo educativo documentabile attraverso il titolo di studio specifico o partecipazione a corsi di formazione.

ART. 9 – PROGETTO

La ditta partecipante dovrà presentare un progetto che verrà valutato in sede di gara e che prevede la presentazione di percorsi educativi diversificati per fasce d'età, utenza libera e scuole.

ART. 10 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

La gestione del servizio Ludoteca, dovrà fare riferimento alle finalità e ai contenuti espressi nel presente capitolato speciale e dovrà svolgersi in base al progetto presentato in sede di gara .

Le attività inerenti il servizio oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dal soggetto aggiudicatario con proprio personale, a proprio totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare:

- la fornitura dei materiali di facile consumo e dei beni direttamente connessi con le attività oggetto dell'appalto: piccola cancelleria e prodotti per le attività laboratoriali;
- l'intervento di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche previste negli art. 6 ,7 e 8;
- la messa a punto del programma di attuazione delle attività previste dal progetto;

- la disponibilità a recepire nel programma anche eventuali nuovi indirizzi tematici, in accordo con l'Ufficio Comunale che avrà il compito di coordinare le attività ludico/educative.

ART. 11 - EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI

Il soggetto aggiudicatario, successivamente all'affidamento del servizio, potrà presentare uno o più progetti per l'utilizzo dei locali della ludoteca, in orari diversi da quelli stabiliti nel presente capitolato. Tali progetti dovranno essere coerenti con la destinazione d'uso dei locali e potranno prevedere il versamento di un corrispettivo da parte dell'utenza. L'amministrazione Comunale si riserva di approvare o rigettare tali progetti, valutata l'opportunità e la convenienza degli stessi. In caso di approvazione, gli stessi progetti potranno essere avviati soltanto successivamente all'esecutività del provvedimento che li approva.

ART. 12 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato.

L'amministrazione Comunale, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli e ispezioni allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio.

A) - Personale impiegato

La Ditta si impegna:

- a fornire al Comune di Biella i nominativi del personale, indicando il titolo di studio, la qualifica e l'inesistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale (art. 25 bis del D.Lgs. 39 del 04/03/2014). Durante l'attività del servizio in caso di inefficienza o grave inadempienza del personale, l'Amministrazione Comunale può chiedere l'immediata sostituzione e la Ditta dovrà tempestivamente provvedere;
- alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori;
- ad utilizzare per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto e per il quale solleverà il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni;
- ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori;
- ad assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori, temporaneamente assenti, comunicando immediatamente all'Ente il nominativo del sostituto;
- a stipulare idonea copertura assicurativa per gli operatori addetti al servizio riguardo la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni causati nell'espletamento dell'attività;
- a garantire che gli operatori siano in possesso del requisito di sana e robusta costituzione

In ogni caso l'Ente appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione delle competenze, in difetto di attestazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

Infine l'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento retributivo, contributivo, assicurativo verso i lavoratori da parte dell'impresa, quindi in violazione agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 giorni, entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e assicurative

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solamente ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da adeguata documentazione. L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi, per detta sospensione dei corrispettivi.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo a risoluzione del contratto .

B)- Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

C)-Sostituzione Personale Assente

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, in caso di assenze del personale in servizio anche temporanee o di breve durata, alla sua sostituzione con personale idoneo, di pari professionalità e qualifica, in modo da garantire il servizio.

Qualora, nel corso delle attività, vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi nominativi forniti, il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, l'aggiornamento di detti elenchi, in caso di sostituzioni sia definitive, sia provvisorie.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere l'immediata sostituzione del personale operante in caso di inefficienza o grave inadempienza dello stesso.

D) - Responsabilità e polizza assicurativa

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

A tal fine la ditta dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi)

R.C.T.	per sinistro	€ 5.000.000,00
R.C.T.	per persona	€ 2.000.000,00
R.C.T.	per danni a cose o animali	€ 1.000.000,00

b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro)

R.C.O.	per sinistro	€ 3.000.000,00
R.C.O.	per persona	€ 2.000.000,00

La polizza dovrà esplicitamente prevedere nel novero dei terzi i bambini frequentanti.

La polizza dovrà prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o all'edificio ricevuto in consegna o in custodia dal Comune di Biella per lo svolgimento del servizio, compresi quelli derivanti da incendi e/o esplosioni.

Il Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio.

Copia autentica o esibizione dell'originale delle polizze assicurative menzionate dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale entro il termine stabilito dalla medesima e, comunque, prima dell'inizio del servizio. La mancata presentazione delle stesse sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione o escussione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

E) – Custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature

L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei locali, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature.

All'inizio dell'affidamento del servizio verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica della consistenza dei locali, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalla parti.

Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza dei locali, degli arredi e le attrezzature che dovranno essere riconsegnate nello stato in cui sono stati ricevuti, pena il risarcimento del danno.

F) - Verifiche e controlli

Il gestore si impegna ad agevolare i controlli dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per

verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara.

Le verifiche e i controlli verteranno su:

- realizzazione del progetto presentato in sede di gara;
- andamento delle attività;
- operato del personale;

Qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, o nell'operato del personale, il gestore dovrà adeguarsi ai provvedimenti indicati e/o adottati dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'applicazione di penalità, così come indicato nel presente Capitolato Speciale.

G) - Sicurezza sul lavoro

La ditta si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del predetto Decreto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connesso.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri lavoratori come previsto dall'art 36 del Decreto di cui trattasi al fine di tutelarne la salute e la sicurezza.

La ditta aggiudicataria dovrà dotare il personale, a qualsiasi titolo dipendente o da essa coordinato, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle varie tipologie di attività oggetto dell'appalto, nonché di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la necessaria protezione all'operatore, verificando altresì il pieno rispetto dei relativi protocolli di utilizzo.

Il gestore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione del servizio si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel pieno rispetto delle norme vigenti .

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

Si da atto che nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi;

H) – Piano di evacuazione ed emergenza

Prima dell'avvio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà prendere visione del piano di evacuazione ed emergenza che sarà firmato per presa visione .

ART. 13 – TARIFFE

Spetta al Comune la determinazione delle tariffe a carico degli utenti che saranno introitate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione i locali per lo svolgimento del Servizio Ludoteca;
- dotazione ludica e successiva integrazione in caso di usura;
- farsi carico degli oneri relativi a tutte le utenze (acqua, luce, riscaldamento, telefono);
- farsi carico della pulizia dei locali;
- farsi carico della manutenzione dell'area esterna;
- per le attività rivolte alle scuole cittadine dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 , il comune si fa carico del trasporto dei bambini delle scuole primarie e dell'infanzia presso la Ludoteca.

ART. 15 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione comunale, fatta salva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto

ART. 16 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 17 - PENALITA'

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura:

- a. reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 per ogni violazione;
- b. mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- c. mancato rispetto della dotazione di personale: € 1.000,00 per ogni infrazione;

- d. impiego di personale non qualificato (anche supplente) : € 1.000,00 per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;
- e. mancata sostituzione di operatore richiesta dall'Amministrazione per gravi motivi: € 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
- f. comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 500,00 per ciascuna violazione;
- g. mancata presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 500,00;
- h. inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione;

In caso di disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al gestore, non rientranti nelle tipologie sopra indicate, la misura delle penalità varierà, per ciascuna infrazione, da un minimo di € 500,00 (cinquecento euro) a un massimo di € 2.000,00 (duemila euro), a seconda della gravità dell'inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per le proprie controdeduzioni e giustificazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si provvederà, all'irrogazione della penale .

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. o in caso di insufficienza, mediante prelievo dalla cauzione.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronuncia di arbitri o di magistrati.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all'aggiudicatario.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. o con PEC , indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

L'Amministrazione Comunale . avrà inoltre la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- 1) interruzione non motivata di servizio;
- 2) gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- 3) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- 4) inosservanza delle disposizioni di cui all'art 12 punto A)
- 5) ulteriori inadempienze dell'appaltatore dopo la comminazione di 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione ;
- 6) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- 7) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;
- 8) gravi danni ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del gestore;
- 9) cessione di parte del servizio in subappalto;
- 10) utilizzo, gestione o fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i il Comune risolverà, altresì, il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo all'Appaltatore, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la p.a.

L'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'esecuzione del servizio.

In tal caso l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta

In tutti i casi previsti nel presente articolo, il gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, il soggetto affidatario dovrà, prima dell'avvio del servizio, prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, con una delle seguenti modalità:

- deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione. Non saranno accettati versamenti direttamente a quest'Amministrazione;
- polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito.

Detta garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata dell'affidamento, essere rinnovabile nel caso di rinnovo del servizio, e sarà svincolata dal Comune al termine della stessa.

Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione.

Le fideiussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione.

Dovranno, inoltre:

- contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.;
- contenere l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.;
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l'ulteriore periodo di affidamento in caso rinnovo, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell'affidatario e comporta la revoca dell'affidamento.

ART.20 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno rigoroso e corretto.

Gli obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 16/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Biella all'indirizzo: <http://www.comune.biella.it/sito/index.php?codice-disciplinare-1> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente.

ART. 21- CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Biella provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio.

La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/93 e trasmesse esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il “**Codice Univoco Ufficio**” IPA: QF8U11

Il pagamento sarà effettuato mensilmente entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata al Comune di Biella.

Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria del servizio, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC.

I prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto, potendo successivamente, a richiesta documentata dell'aggiudicatario, essere soggetti a revisione periodica annuale sulla base degli indici nazionali dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati, forniti dall'ISTAT, rilevati al mese di dicembre dell'anno precedente.

L'Amministrazione comunale potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati e comprovati a carico della ditta stessa o il pagamento di penalità.

ART. 22 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Biella, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

ART. 23 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, nel caso in cui, i servizi oggetto del presente appalto debbano essere immediatamente consegnati in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico 2016/2017. In tal caso, il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 24 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione del DLgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto del Comune la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

Gli aggiudicatari si obbligano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale

I dati personali relativi all'aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'aggiudicatario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto sopra citato.

ART. 25 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario

ART 26 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Biella sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

Biella,

IL DIRIGENTE
(FATONE D.ssa Angelina)